

COMUNE DI VILLONGO

STATUTO

Delibera n. 14 del 2002.

PARTE I° TITOLO I° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Villongo è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme dello statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme della Costituzione.
3. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e nei principi dell'ordinamento per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 2 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Villongo.
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.
3. Il Comune fa altresì uso di una bandiera che reca la forma e i colori dello stemma, due bande verticali di uguali dimensioni bianca e rossa.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietate.
5. Il segno distintivo del Sindaco è la fascia Tricolore.

Art. 3 Territorio e Sede Comunale

1. Il palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in via Roma n° 41 a Villongo.
2. Il Comune di Villongo comprende la parte del suolo nazionale delimitato dai territori confinanti dei comuni di : Credaro - Zandobbio - Foresto Sparso - Adrara San Martino - Sarnico – Paratico, per complessivi 5,93 Kmq .
3. Il Comune di Villongo riconosce come caratteristiche peculiari del proprio territorio la struttura urbana, dotata di alcuni pregi storici e architettonici come "Palazzo Conte Passi" e "Villa Bondurri" situati rispettivamente in via Roma e in piazza Vittorio Veneto, e il contesto ambientale, caratterizzato dal sistema del verde collinare, urbano, agricolo.

Art. 4 Finalità

1. In conformità ai principi della Costituzione e nei limiti della legge e dello statuto, il Comune rappresenta la propria comunità, ne garantisce i diritti, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, con riferimento ai valori fondamentali della persona e della solidarietà tra i cittadini.

2. Il Comune è impegnato a rimuovere, attraverso una politica di pari opportunità, gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo delle persone.
3. Il Comune salvaguarda l'identità e le tradizioni della comunità locale e il suo patrimonio costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e naturalistici.
4. Il Comune afferma i principi di pace e fratellanza fra i popoli, promuove interventi di solidarietà e cooperazione, iniziative di promozione della cultura della pace e dei diritti umani, rapporti di gemellaggio con comuni di paesi esteri.
5. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
6. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
8. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro individuazione e attuazione.

Art. 5 Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nel rispetto dello statuto, adotta i regolamenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché per il funzionamento degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni. Ove non sia prevista alcuna normativa regolamentare, le materie continuano ad essere disciplinate dalla prassi consuetudinaria consolidata.
2. Nelle materie riservate alla competenza comunale dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e salvi i limiti posti nell'ordinamento giuridico italiano sulla legge in generale, i regolamenti sopra richiamati non possono avere effetto retroattivo. I regolamenti stessi devono contenere norme transitorie per disciplinare le situazioni pendenti, nel rispetto dei diritti acquisiti degli interessati.
3. I regolamenti comunali possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie, determinandone l'entità, per contravvenzioni agli stessi regolamenti.

PARTE II° TITOLO I° ORGANI DEL COMUNE

Capo I° Organi e loro attribuzioni

Art. 6 Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 7 Numero legale, votazioni, astensioni

1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, in seconda convocazione, con

la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati all'ente per legge, senza computare a tale fine il Sindaco.

2. Le adunanze delle commissioni consiliari sono valide con la presenza di un terzo dei componenti assegnati.
3. Gli organi collegiali deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, calcolata senza tenere conto degli astenuti, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge e dallo statuto.
4. I singoli componenti gli organi collegiali si astengono obbligatoriamente dal prendere parte alle deliberazioni nei casi espressamente indicati dalla legge, anche allontanandosi dall'aula.
5. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono assunte a scrutinio segreto quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata nell'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

Capo II° Il Consiglio Comunale

Art. 8 Composizione ed elezione

1. La composizione, l'elezione e la durata del consiglio sono stabilite dalla legge.
2. Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9 Competenze e funzionamento

1. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e svolge le funzioni attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa nonché di risorse finanziarie proprie.
2. Il regolamento, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio, è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Le deliberazioni rientranti nella materie di competenza esclusiva del consiglio, di cui all'art. 42 Dlgs. 267/2000 4° comma non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi comunali fatta eccezione per le variazioni di bilancio che possono essere adottate dalla giunta e sottoposte a ratifica del consiglio entro sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
4. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10 Consiglieri comunali

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro pubbliche funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, in conformità a quanto previsto dalla legge.
4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle istituzioni, dalle aziende speciali, dalle società e dagli enti dipendenti, notizie, documenti e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi

specificamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto di cui al presente comma è disciplinato dal regolamento del consiglio.

6. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio o comunque di competenza del consiglio stesso ed hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno con le procedure e le modalità stabilite dal regolamento.
7. L'indennità spettante al consigliere per l'esercizio delle proprie funzioni è costituita dal gettone di presenza. L'interessato, a richiesta, può optare per la trasformazione di tale gettone in una indennità di funzione entro i limiti e con le modalità previste dalla legge.
8. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio procede alla surroga dei consiglieri dimissionari entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 11

Decadenza dei consiglieri

1. Il consigliere che non interviene a quattro sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Le assenze devono essere comunque giustificate facendo pervenire al presidente del Consiglio Comunale le motivazioni scritte entro cinque giorni dalla data della seduta, in caso contrario l'assenza verrà di diritto considerata ingiustificata.
3. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art 7 della legge 7 agosto 1990 n° 241, a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere superiore a cinque giorni.
4. L'autosospensione dichiarata dal consigliere durante una seduta del consiglio comunale o la mancata partecipazione alla seduta come forma di protesta personale o politica non costituisce assenza ai fini della dichiarazione di decadenza.
5. La qualità di consigliere si perde inoltre al verificarsi di uno degli impedimenti dell'incompatibilità o della incapacità previsti dalla legge.

Art. 12

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. E' istituito, presso il Comune di Villongo l'Ufficio di presidenza di cui all'art. 17 del presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 13

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti composte esclusivamente da consiglieri, nominati dal consiglio comunale con criterio proporzionale, in modo da assicurare che all'interno di ogni commissione ogni gruppo sia rappresentato.

2. Le commissioni hanno poteri consultivi, propositivi, istruttori e redigenti, secondo le norme stabilite nel regolamento.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Il regolamento stabilisce il numero e le competenze delle commissioni permanenti, corrispondenti a materie o a settori omogenei di materie, da individuare sulla base della struttura organizzativa del Comune.
5. Il regolamento disciplina altresì la composizione ed il funzionamento delle commissioni.
6. Il numero dei voti a disposizione di ciascun consigliere nelle commissioni è proporzionale al numero dei voti spettanti al gruppo di appartenenza in consiglio salvo disposizioni specifiche per determinate commissioni contenute nel regolamento.

Art. 14 **Commissioni speciali**

1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni speciali per l'esame e l'approfondimento di questioni di sua competenza.
2. La composizione e il funzionamento delle commissioni speciali sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale e nella deliberazione istitutiva.
3. Il consiglio comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri componenti, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione, con il mandato di relazionare al consiglio entro un termine fissato nella delibera di istituzione. Il regolamento disciplina il funzionamento delle commissioni di indagine.

Art. 15 **Prima Seduta**

1. La convocazione del nuovo Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo provvede in via surrogatoria il Prefetto.
2. Il consiglio è presieduto dal Sindaco.
3. Il consiglio nella prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni degli eletti a norma delle leggi elettorali, adottando i conseguenti provvedimenti. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Il Sindaco presta giuramento nelle forme di legge.

Art. 16 **Sessioni e convocazioni.**

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio annuale di previsione e del rendiconto di gestione, del piano regolatore generale e delle varianti generali al piano regolatore.
3. Il consiglio è convocato e presieduto dal sindaco che ne dirige i lavori e le attività e ne fissa l'ordine del giorno nel rispetto della procedura e dei termini di cui al previsto regolamento.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il Sindaco assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio e svolge, inoltre, tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento.

6. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
7. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici comunali, la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione Europea .

Art. 17

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza, denominato anche conferenza dei capigruppo, è composto dal Sindaco e dai capigruppo consiliari e costituisce, ad ogni effetto di legge, commissione.
2. Il regolamento disciplina la costituzione, le competenze e il funzionamento dell'ufficio di presidenza.

Art. 18

Linee programmatiche di mandato

1. Durante la prima seduta consiliare successiva all'elezione, il Sindaco illustra al consiglio gli indirizzi generali di governo nonché le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. I consiglieri partecipano alla definizione delle linee programmatiche attraverso proposte di integrazione o modificazione, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il consiglio definisce, nella prima seduta successiva all'elezione, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

Capo III°

La Giunta Comunale

Art. 19

Composizione e nomina

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede e da un minimo di quattro Assessori elevabili fino ad un massimo di sei.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il vice-Sindaco e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alle proposte di indirizzi generali di governo.
3. Il sindaco può nominare assessori, fino ad un massimo di due, cittadini italiani non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Gli assessori possono essere revocati dal sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla cessazione dalla carica, e deve sostituirli entro 15 giorni.
5. La giunta comunale decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.
6. In tale ipotesi la giunta comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo consiglio comunale e le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice-sindaco.
7. La giunta comunale decade altresì in tutte le altre ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, previste dalla Legge.
8. Ai componenti della giunta si applicano le norme previste per gli organi comunali elettivi in materia di pubblicità della situazione patrimoniale.

Art. 20 Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi programmatici deliberati dal consiglio.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco, del segretario comunale, del direttore generale o dei responsabili del servizio.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a. propone al consiglio i regolamenti;
 - b. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e. modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - g. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - h. nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
 - i. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - j. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce il relativo ufficio cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - k. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - l. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - m. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
 - n. determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
 - o. autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

Art. 21 Durata

1. La giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco.
2. La cessazione del sindaco dalla carica comporta, comunque, la decadenza della giunta.
3. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 22 Cessazione di singoli componenti della giunta

1. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza e rimozione.

2. Le dimissioni vanno indirizzate per iscritto al sindaco e acquisite al protocollo del Comune ed hanno efficacia decorsi tre giorni dalla data di presentazione.
3. La revoca e la decadenza dei singoli assessori sono disposte dal sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

Art. 23 Funzionamento

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco a cui compete fissare il giorno dell'adunanza e formare l'ordine del giorno.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Ad esse partecipa il segretario, che può essere coadiuvato da un funzionario della segreteria. Qualora il regolamento degli uffici e dei servizi ne preveda la figura, alle sedute di giunta può essere invitato il direttore generale.

Capo IV° Il Sindaco

Art. 24 Competenze

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organi di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 25

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il sindaco:
 - a. dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c. convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs 267/2000;
 - d. esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie perviste da specifiche disposizioni di legge;
 - e. emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6, del D.Lgs 267/2000;
 - f. nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - g. conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
 - h. attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 26

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 27

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e le presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale.

Art. 28**Assegnazione di funzioni e deleghe**

1. Il vicesindaco nominato dal sindaco ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
2. Il sindaco può delegare agli assessori le sue competenze, assegnando agli stessi le relative funzioni ordinate per materie o settori omogenei di materie, sulla base della struttura organizzativa del Comune.
3. Le deleghe sono conferite dal sindaco con atto scritto, di cui deve essere data comunicazione al consiglio comunale.

TITOLO II°**UFFICI E PERSONALE****Art. 29****La struttura organizzativa**

1. Al fine di dare esecuzione ai propri compiti istituzionali, il Comune si dota di una struttura organizzativa costituita da personale dipendente di varia qualifica e professionalità.
2. Per consentire l'ordinato funzionamento della struttura organizzativa la giunta comunale adotta un apposito regolamento informato a principi di economicità, efficienza ed efficacia, coerente con le norme contenute nel Titolo III del presente Statuto.
3. L'azione della struttura organizzativa del Comune si esplica attraverso l'attuazione di programmi gestionali annuali e pluriennali, definiti in relazione agli indirizzi stabiliti nei programmi di mandato e nei piani esecutivi di gestione adottati dal consiglio comunale e dalla giunta.
4. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici ed improntata ai seguenti principi:
 - a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b. analisi ed individuazione delle modalità e dei carichi di lavoro;
 - c. individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia discrezionale dei soggetti;
 - d. conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 30**Organizzazione degli Uffici e del Personale**

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Art. 31**Regolamento degli Uffici e dei Servizi**

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi;

2. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 32 **Diritti e doveri dei dipendenti**

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura le condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore generale e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 33 **Segretario comunale**

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 34 **Funzioni del Segretario Comunale**

1. Il segretario comunale solge i compiti di collaborazione che gli sono assegnati dalla legge, assicurando assistenza giuridico-amministrativa agli organi del Comune.
2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
3. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne.
4. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale.
5. Il segretario comunale, su richiesta del Sindaco, formula pareri su uno o più atti o proposte per esprimere valutazioni proprie di ordine tecnico o giuridico.

6. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum comunali e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
7. Il segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
8. Esercita infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento conferitagli dal sindaco.

Art. 35

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal primo comma del presente articolo e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario.

Art. 36

Vicesegretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 37

Responsabili del Servizio

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono assunzione di particolari responsabilità di prodotto e di responsabilità.
2. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dal Sindaco, secondo le modalità contenute nel regolamento di organizzazione.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi non titolari di posizioni organizzative, sono individuati nel regolamento di organizzazione.
4. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a cui assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a garantire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 38

Incarichi di alta specializzazione a tempo determinato

1. Il Comune può procedere, nei limiti di legge, all'assunzione di personale di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica e secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione, mediante contratti a tempo determinato.
2. L'assunzione viene disposta per una durata non superiore a quella del mandato amministrativo del sindaco in carica, e non possono essere trasferiti a tempo indeterminato.

TITOLO III° FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 39 Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 40 Finanza locale

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da:
 - a. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - b. imposte proprie;
 - c. tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d. trasferimenti erariali;
 - e. trasferimenti regionali;
 - f. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g. risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Le tariffe e i corrispettivi sono adeguati, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 41 Bilancio e programmazione finanziaria

1. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Art. 42 Rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto al programma e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 43
Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio, la gestione finanziaria e l'attività contrattuale sono disciplinati con regolamento.

TITOLO IV°
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Capo I°
Servizi

Sezione I°
I servizi pubblici e il settore comunale allargato

Art. 44
Servizi pubblici

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, il Comune attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
3. Il Comune istituisce e gestisce i servizi pubblici, che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività, finalizzati al conseguimento di obiettivi e scopi di rilevanza sociale e alla promozione dello sviluppo civile ed economico della comunità.

Sezione II°
Le aziende speciali

Art. 45
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Organi dell'Azienda sono:
 - a. il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali, approvate dal Consiglio Comunale.
 - b. il Presidente;
 - c. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale;
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
4. Il Consiglio provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali e verifica i risultati della gestione.

Sezione III° Le istituzioni

Art. 46 Istituzioni

1. Il Consiglio comunale può costituire, per la gestione dei servizi educativi, culturali, ricreativi, sportivi, del tempo libero, socio-assistenziali, una o più istituzioni dotate di autonomia gestionale e privi di personalità giuridica.
2. Organi dell'istituzione sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.
3. I componenti degli Organi dell'Istituzione non possono far parte del Consiglio Comunale ma devono, comunque, possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale.
4. Gli Organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per inefficienza rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione.
5. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Ogni istituzione sarà dotata di proprio regolamento.

Sezione IV° Le società

Art. 47 Società per azioni ed a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, eventualmente promuovendone anche la loro costituzione.
2. Nell'approvare l'atto costitutivo, lo Statuto e la sottoscrizione di azioni o quote, va comunque garantita negli organi di amministrazione la rappresentatività dei soggetti pubblici partecipanti.
3. I rappresentanti del Comune sono scelti tra persone aventi specifica competenza.
4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nel Consiglio di amministrazione delle Società di capitale.
5. Nell'Assemblea dei soci il Comune è rappresentato dal Sindaco o da un Assessore delegato in via permanente o di volta in volta.
6. Il Consiglio comunale verifica l'andamento della società partecipata e controlla che l'interesse della comunità locale sia adeguatamente tutelato.

Capo II° Forme associative e di cooperazione - accordi di programma

Art. 48 Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipulare con altri enti al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, ivi comprese le conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere uffici comuni per l'esercizio di funzioni pubbliche in sostituzione degli enti partecipanti.

Art. 49

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 50

Accordi di programma

1. Per la definizione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Lo schema di accordo di programma è preliminarmente approvato con atto formale del Sindaco e qualora comporti spese a carico del bilancio comunale è necessaria la preventiva formale assunzione della spesa.
3. Al di fuori dei casi in cui l'accordo debba essere ratificato dal Consiglio comunale, il Sindaco ne dà comunicazione allo stesso prima della sua attuazione.

Titolo V°

SISTEMI DI CONTROLLO

Capo I°

Controlli Interni

Art. 51

Principi e Criteri

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Art. 52

Controllo di Gestione

1. Nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa si individua il controllo di gestione tra le tipologie del controllo interno.

2. Il controllo di gestione dell'Ente assicura il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della corretta, efficiente, economica ed efficace gestione delle risorse pubbliche, nonché, in generale, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività assolta dai dirigenti, da attuarsi anche mediante apprezzamenti comparativi dei costi e dei rendimenti.
3. Rientrano nell'oggetto del controllo valutativo anche le determinazioni assunte dai dirigenti in merito all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane, delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione del personale e alla remunerazione accessoria delle relative responsabilità, della qualità delle prestazioni e della produttività collettiva e individuale.
4. I sistemi di controllo sono disciplinati dai regolamenti dell'Ente, che si ispirano ai principi previsti dalla vigente legislazione.
5. Nell'ambito dei predetti sistemi, il controllo di gestione è finalizzato a verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (quantità e qualità dei servizi offerti), la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, la funzionalità dell'Amministrazione.
6. Il servizio per il controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale e di direzione generale e deve rimanere funzionalmente distinto dalla struttura cui è demandata la valutazione dei dirigenti.
7. Le varie fasi del controllo di gestione sono disciplinate da specifiche disposizioni regolamentari.

Art. 53 Collegio dei revisori

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, scelti in conformità alle disposizioni di legge.
2. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo l'apposita relazione.
3. Nella relazione di cui al secondo comma il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.
5. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per inadempienza, nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.
6. I revisori ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.
7. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempie con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Capo II° Controlli Esterni

Art. 54 Corte dei Conti

1. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa dell'Ente in forza alle disposizioni di legge.

Art 55**Mancata approvazione del bilancio nei termini – Nomina del Commissario**

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede alla nomina di un commissario.
2. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco, e al prefetto che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina di un commissario.
3. Ricevuta la comunicazione di cui sopra, il prefetto procede alla nomina di un commissario.
4. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini stabiliti, lo predispone d'ufficio.
5. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
6. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro i successivi 5 giorni ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Titolo VI°**PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO****Capo I°****Istituti di partecipazione****Sezione I°****Criteri direttivi****Art. 56****Accesso agli atti ed alle informazioni. Partecipazione al procedimento**

1. Ciascun cittadino ha diritto ad accedere agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, nelle forme, termini e modalità stabiliti dal regolamento.
2. Il regolamento deve assicurare la massima facilità di accesso, fermo restando le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi e la tipologia di atti che devono esservi sottratti integralmente o parzialmente in applicazione delle leggi vigenti.
3. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere pubblicizzati adeguatamente nelle forme stabilite dal regolamento.
4. I soggetti portatori di situazioni giuridiche soggettive possono partecipare alla formazione degli atti che li riguardano mediante proposte e suggerimenti, nonché con la produzione di qualsiasi documento ritenuto utile ai fini della disciplina del loro contenuto e per la loro più celere adozione.
5. L'intervento di cui al comma precedente può essere contestuale alla domanda di avvio del procedimento o nel corso dello stesso anche a seguito di informativa in caso di avvio d'ufficio.
6. Il regolamento disciplinerà i vari aspetti della partecipazione.

Art. 57
Informazioni al Contribuente

1. L'Amministrazione comunale garantisce adeguata informazione ai contribuenti in ordine agli adempimenti ed agli atti in materia di Tributi Locali.
2. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
3. La Carta dei Diritti del Contribuente stabilisce le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 58
Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune promuove, riconosce e valorizza le forme di associazionismo nel proprio territorio.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove e attua la consultazione degli organismi associativi.
4. Il Comune assicura alle associazioni il diritto di informazione e favorisce la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi di partecipazione ed assicura l'accesso alle strutture e ai servizi secondo il regolamento.
5. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.

Art. 59
Albo delle associazioni

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni operanti nel territorio comunale.
2. L'Albo è unico e generale, potendosi tuttavia articolare in varie sezioni a seconda delle finalità perseguite.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con la Costituzione e con il presente Statuto.
4. Il regolamento disciplina le modalità di iscrizione fermo restando che nessuna formalità dovrà essere prevista per le Associazioni iscritte all'Albo regionale.

Sezione II°
Le forme della partecipazione

Art. 60
Consultazione della popolazione del Comune

1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale, il Comune può consultare la popolazione mediante assemblee generali e gruppi sociali.
2. Possono essere promossi organismi di partecipazione per specifiche iniziative .
3. Tali organismi sono deliberati dal consiglio comunale, il quale disciplina le competenze e le forme di controllo.

Art. 61
19

Referendum consultivo comunale

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - a. tributi e tariffe;
 - b. provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
 - c. elezioni, nomine e designazioni, revoca e decadenza;
 - d. personale comunale, delle istituzioni, delle aziende speciali e degli enti partecipati;
 - e. regolamento del Consiglio comunale;
 - f. tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
4. Per un periodo di almeno tre anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è proposto da un comitato promotore di almeno 5 cittadini che abbia raccolto su fogli che riportino il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal Segretario comunale, le firme autenticate di almeno il 10% degli iscritti alle Liste Elettorali.
6. Il regolamento né disciplinerà le modalità di svolgimento.

Art. 62 Istanze

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al Sindaco relativamente alle materie di competenza comunale, interrogazioni al fine di ottenere una migliore tutela di interessi pubblici o collettivi, l'adozione di specifici provvedimenti.
2. Nell'istanza deve essere indicato il soggetto al quale l'amministrazione potrà indirizzare ogni comunicazione o richiesta.
3. La risposta all'interrogazione viene fornita entro 60 giorni dal Sindaco.

Art. 63 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi al Sindaco, in forma collettiva da almeno 50 persone agli organi dell'Amministrazione Comunale per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 45 giorni dalla sua presentazione.
3. La procedura si chiude con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione, entro 60 giorni dalla presentazione della petizione.

Art. 64 Proposte

1. Un numero di elettori del Comune non inferiori a 200 può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente.
2. Le proposte devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto.
3. Il Sindaco può sentire i proponenti entro 30 giorni dal ricevimento della proposta e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Le determinazioni sono pubblicate all'albo pretorio e comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 65**Partecipazione degli interessati**

1. Il Comune garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e secondo la disciplina contenuta nel regolamento della partecipazione.
2. Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
 - a. ai procedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli disciplinari, per i quali la partecipazione dell'interessato si realizza nei casi, nei modi e nei termini previsti dalle rispettive norme speciali;
 - b. ai procedimenti destinati a concludersi con atti non provvedimentali, quali quelli che costituiscono espressione di funzioni consultive o di proposta e quelli dotati di funzione certificativa come le certificazioni, le registrazioni e le verbalizzazioni;
 - c. ai procedimenti destinati a concludersi con atti costituenti espressione dell'autonomia del Comune;
 - d. ai procedimenti diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari, per i quali restano ferme le norme speciali che ne regolano la formazione;
 - e. ai procedimenti diretti all'emanazione di provvedimenti cautelari;
 - f. ai procedimenti per i quali il sindaco o, se delegato, il segretario comunale dichiara, motivatamente e su proposta del responsabile del servizio, che l'intervento dell'interessato può pregiudicare l'efficacia o il risultato dell'azione amministrativa ovvero particolari esigenze di celerità dell'azione stessa;
3. Il procedimento può essere concluso con un accordo sostitutivo del provvedimento, accordo al quale si applicano le disposizioni del secondo, del terzo, del quarto e del quinto comma dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 66**Partecipazione di soggetti non iscritti nel registro dei residenti**

1. I cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, possono partecipare alla vita pubblica locale attraverso gli istituti previsti dal presente capo ad eccezione dell'istituto del referendum.

Art. 67**Pari opportunità negli organismi collegiali**

1. Nella giunta comunale e negli altri organi collegiali del Comune, degli enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati, entrambi i sessi devono essere di norma rappresentati.
2. L'eventuale deroga al principio di cui al precedente comma deve essere espressamente motivata nel provvedimento di nomina.

Titolo VII° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 Revisione e abrogazioni dello Statuto

1. Le proposte di revisione delle norme contenute nel presente Statuto possono essere presentate dalla giunta comunale e da ciascun consigliere e sono deliberate dal consiglio comunale con le maggioranze e con le procedure previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di abrogazione del presente statuto è deliberata con le maggioranze e nelle forme di cui al primo comma e, se approvata, comporta la contestuale approvazione del testo integrale del nuovo statuto.
3. Nel corso di ogni legislatura, il Consiglio Comunale dedica almeno una seduta, dandone la massima informazione alla cittadinanza, per la verifica dell'attuazione delle norme statutarie.

Art. 69 Entrata in vigore

4. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
5. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
6. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle delibere di revisione o abrogazione del presente Statuto.